

Indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigenziale (articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 53).

1. FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Dovrà essere destinato in modo che possano essere rispettate le esigenze dell'Amministrazione del Consiglio regionale di seguito individuate.

1.1 Orario straordinario

La somma destinata al lavoro straordinario dovrà essere quantificata nel rispetto del limite dato dalla spesa 2012 e del limite massimo di 180 ore/anno per tutto il personale, fatta salva la possibilità di estendere tale limite a 250 ore/anno per il due per cento del personale.

1.2 Compensi per produttività

Sono erogati secondo il sistema di valutazione della performance autonomamente adottato dal Consiglio regionale e a regime dal 2014, tenuto conto anche del criterio di armonizzazione con i trattamenti del personale della Giunta regionale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.

1.3 Posizioni organizzative e Alte professionalità

Il fondo è costituito per il pagamento degli incarichi vigenti nel 2013 e di quelli individuati con i provvedimenti di costituzione delle unità operative in attuazione della lr 53/2012.

1.4 Decurtazione delle risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010 e dalle circolari attuative del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per gli anni 2013 e 2014 un importo calcolato moltiplicando le quote pro-capite medie annue di compenso accessorio per la numerosità del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari e dei componenti dell'Ufficio di presidenza beneficiario dell'emolumento sostitutivo previsto dall'articolo 53, comma 6, della lr 53/2012 è indisponibile nel fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale. Per il 2013 le quote sono conteggiate nella misura di 4/12.

Progetto di produttività specifica per il personale addetto ai servizi d'Aula.

1. Per garantire all'Assemblea legislativa regionale servizi e supporti funzionali adeguati alle caratteristiche specifiche del lavoro d'Aula che, per la sua natura parlamentare, si organizza in base alle autonome decisioni politico-istituzionali dell'Assemblea medesima e dei suoi organi (Presidenza, Commissioni consiliari, Gruppi consiliari, Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari), è necessario disporre di un **team per i servizi d'Aula** che assicurino nel contempo:

- a) **flessibilità e adattabilità** di impiego, anche in relazione all'effettivo andamento dei lavori assembleari che, per la loro natura, non sono sempre programmabili, né prevedibili con largo anticipo;
- b) **affidabilità e costanza** di risposta ad esigenze non programmabili e non prevedibili;
- c) **aggiornamento continuo** della professionalità in relazione ai cambiamenti nei regolamenti e nelle procedure d'Aula.

2. Possono fare parte del **team per i servizi d'Aula** dipendenti appartenenti alle categorie B e C che aderiscono volontariamente al **modulo di attività** di cui al § 3 che prevede il **compenso a titolo di specifica produttività** di cui al § 5.

3. Il modulo di attività prevede la disponibilità del personale che volontariamente vi aderisce a:

- a) adattare il proprio orario di lavoro in ragione della durata effettiva delle sedute dell'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente in materia di durata massima degli orari di lavoro, per almeno 11 (undici) sedute all'anno;
- b) rispondere con costanza a chiamate di servizio d'Aula per esigenze non programmabili e non prevedibili;
- c) partecipare alle attività di aggiornamento e formazione dedicate specificatamente ai servizi d'Aula, organizzate periodicamente dalla Segreteria generale.

4. Indicatori di performance:

a) l'indicatore di performance di cui alla lettera b) del § 3 è la percentuale di risposte positive alle chiamate di servizio non programmate e non prevedibili; l'obiettivo si intende raggiunto se il dipendente risponde positivamente almeno al 90 per cento delle chiamate fatte dalla Segreteria generale;

b) l'indicatore di performance di cui alla lettera c) del § 3 è la percentuale di partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento; l'obiettivo si intende raggiunto se il

dipendente partecipa almeno al 90 per cento delle ore di aggiornamento e formazione organizzate dalla Segreteria generale.

5. Il **compenso** per l'adesione al modulo di cui ai § 2 e 3 è determinato ed erogato con i seguenti criteri e modalità:

a) è stabilito in 600,00 (seicento/00) euro all'anno ed è erogato mensilmente in 50,00 (cinquanta/00) euro per dodici mensilità;

b) in caso di incremento del modulo di flessibilità oltre le 11 sedute minime di cui alla lettera a) del § 3 è riconosciuto al dipendente un ulteriore compenso nella misura di 45,00 (quarantacinque/00) euro per ogni seduta eccedente le succitate undici;

c) il compenso di cui alla lettera b) è erogato mensilmente in ragione delle sedute eccedenti la prima;

d) il conguaglio dei compensi spettanti ai sensi delle lettere a) e b) è effettuato nel mese di gennaio dell'anno successivo al quale si riferiscono;

e) in caso di mancato raggiungimento del minimo di 11 sedute di cui alla lettera a) del § 3, sarà riconosciuto un compenso pari al numero di sedute effettivamente coperte moltiplicato per l'importo di cui alla lettera b);

f) parimenti, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al § 4, sarà riconosciuto un compenso pari al numero di sedute effettivamente coperte moltiplicato per l'importo di cui alla lettera b).

6. L'ammissione al team di cui al § 2 e i relativi compensi sono riconosciuti e attribuiti con atto del Segretario generale, su proposta dei dirigenti responsabili delle strutture consiliari interessate, ad un numero di dipendenti non superiore al 20 (venti) per cento del personale di categoria B e C in servizio presso le strutture del Consiglio (escluse le segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione) all'inizio dell'anno solare di riferimento.

7. Per l'anno 2014 l'atto di cui al § 6 è adottato entro 30 giorni dall'approvazione del presente progetto da parte dell'Ufficio di presidenza e il parametro di cui alla lettera a) del § 4 è rideterminato in proporzione alle mensilità interessate.